

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I801AA - SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - ROMA - INOTTEMPERANZA

Provvedimento n. 29969

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 gennaio 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 15, comma 2, della citata Legge, nella parte in cui prevede che, in caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n.217;

VISTA la propria delibera n. 27244 del 27 giugno 2018, con la quale l'Autorità ha accertato che le società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa e Samarcanda - Società Cooperativa hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza;

VISTA la propria delibera n. 29751 del 13 luglio 2021, con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento per contestare alla società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa la violazione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 287/90 per presunta inottemperanza alla propria delibera n. 27244 del 27 giugno 2018;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti in data 11 novembre 2021;

VISTA la memoria conclusiva di Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa, pervenuta in data 10 dicembre 2021;

SENTITI in audizione finale, in data 14 dicembre 2021, i rappresentanti di Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. IL PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA I801A E IL SUCCESSIVO CONTENZIOSO

1. Con provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, *Servizio di prenotazione del trasporto mediante taxi – Roma*, conclusivo del procedimento istruttorio I801A (di seguito, anche il Provvedimento)

l'Autorità ha accertato che le società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa (di seguito, anche solo "Radiotaxi 3570"), Cooperativa Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa (di seguito anche solo "Pronto Taxi 6645"), Samarcanda - Società Cooperativa (di seguito, anche solo "Samarcanda") hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza con riferimento alla previsione, negli atti che disciplinano i rapporti tra le predette società e i tassisti aderenti, di clausole che individuano specifici obblighi di non concorrenza che, nel loro insieme, sono suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali impedendo od ostacolando l'ingresso sul mercato di imprese concorrenti e, in particolare, del nuovo operatore Mytaxi Italia S.r.l. (di seguito, anche solo "Mytaxi") nel mercato della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi nel Comune di Roma.

2. Con il Provvedimento, l'Autorità ordinava pertanto alle Parti: *i*) di adottare, entro centoventi giorni dalla notifica, misure idonee a eliminare l'infrazione e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi, nonché *ii*) di trasmettere, entro il medesimo termine, una specifica relazione scritta in merito alle iniziative adottate.

3. Radiotaxi 3570 e Samarcanda hanno proposto ricorso al Tar Lazio per l'annullamento del Provvedimento, previa sospensione della sua efficacia. Detto Provvedimento è stato sospeso dal TAR Lazio con le ordinanze del 6 dicembre 2018¹ e poi annullato dal medesimo TAR Lazio con le sentenze del 29 aprile 2019².

4. Successivamente, le sentenze del Consiglio di Stato del 14 e 15 dicembre 2020³ hanno accolto gli appelli principali dell'Autorità (e quelli incidentali proposti da Mytaxi Italia S.r.l.) e, per l'effetto, in integrale riforma delle citate sentenze del TAR Lazio, hanno interamente rigettato i ricorsi di primo grado proposti dalle Parti avverso il suddetto provvedimento, così confermandone la legittimità.

5. Radiotaxi 3570 ha poi proposto ricorsi davanti al Consiglio di Stato per la revocazione della citata sentenza del 14 dicembre 2020, nonché davanti alla Corte di Cassazione per difetto di giurisdizione, e tali ricorsi sono allo stato pendenti.

II. LA PARTE

6. Radiotaxi 3570 è la principale società di gestione del radiotaxi a Roma per numero di tassisti aderenti, pari a [3.600-3.700]*⁴. Radiotaxi 3570 è una cooperativa di servizi operante a Roma sin dal 1968 ed offre ai tassisti aderenti, oltre al servizio radiotaxi, anche l'utilizzo dell'app *itTaxi*, sviluppata nell'ambito dell'Unione dei Radiotaxi d'Italia-URI, a cui possono aderire solo i gestori di radiotaxi e non più di un radiotaxi per città. A Roma la società è appunto Radiotaxi 3570.

¹ Cfr. le ordinanze nn. 7420/2018 e 7429/2018 del 6 dicembre 2018, emesse rispettivamente nei confronti di Radiotaxi 3570 e di Samarcanda.

² Cfr. le sentenze nn. 5358/2019 e 5417/2019 del 29 aprile 2019, emesse rispettivamente nei confronti di Radiotaxi 3570 e di Samarcanda.

³ Cfr. le sentenze nn. 7991/2020 del 14 dicembre 2020 e 8061/2020 del 15 dicembre 2020, emesse rispettivamente nei confronti di Radiotaxi 3570 e di Samarcanda.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

⁴ Dato aggiornato al 2021 (cfr. doc. 14).

III. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

7. A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato del 14 e 15 dicembre 2020, che confermavano la legittimità del provvedimento di diffida dell’Autorità e pertanto imponevano l’ottemperanza, Radiotaxi 3570 ha presentato, in data 9 aprile 2021, un’istanza di proroga del termine per ottemperare al Provvedimento “*Al fine di consentire la valutazione e presentazione delle misure idonee all’ottemperanza da parte del CdA che risulterà eletto in esito all’Assemblea di rinnovo cariche, prevista per il prossimo mese di maggio ...*”⁵. L’istanza è stata accolta e il nuovo termine fissato al 10 giugno 2021⁶.

8. In data 18 giugno 2021 è pervenuta una comunicazione di Radiotaxi 3570 con la quale la Parte ha formulato alcune osservazioni che, a suo dire, osterebbero all’ottemperanza alla diffida contenuta nel Provvedimento e non ha, conseguentemente, posto in essere alcuna iniziativa volta ad eliminare il comportamento distorsivo della concorrenza, come ordinato dal Provvedimento.

9. In data 13 luglio 2021 l’Autorità ha avviato un procedimento per contestare a Radiotaxi 3570 la violazione dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 287/90 per inottemperanza al proprio provvedimento n. 27244/2018.

10. In particolare, nel provvedimento di avvio n. 29751/21 l’Autorità - considerati infondati gli argomenti della Parte che osterebbero all’ottemperanza⁷ - ha rilevato che “...*la condotta di Radiotaxi 3570 appare porsi in contrasto con le valutazioni effettuate dall’Autorità nel provvedimento del 27 giugno 2018, n. 27244, in maniera tale da integrare una violazione di quanto disposto dal dispositivo del suddetto provvedimento, con cui l’Autorità ha ordinato alla Parte di adottare misure idonee ad eliminare i comportamenti distorsivi della concorrenza e di astenersi per il futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata*”⁸. In particolare, in tale sede l’Autorità constatava che Radiotaxi 3570 non aveva né eliminato né ridotto la portata delle clausole statutarie e regolamentari che vietano ai tassisti aderenti alla cooperativa di utilizzare anche i servizi di raccolta e smistamento delle corse taxi offerti dagli operatori concorrenti e, in particolare, l’app *Mytaxi* (denominata ora *Free Now*). Nel dettaglio, si tratta degli espliciti obblighi di non concorrenza previsti dagli articoli 4, 5 e 10 dello Statuto di Radiotaxi 3570 (cfr. paragrafi 37-38 del Provvedimento)⁹. Clausole di analoga portata sono presenti anche nel

⁵ Cfr. doc. 1.

⁶ Cfr. doc. 2.

⁷ Cfr. paragrafi 14 e seguenti del provvedimento n. 29751/21, in Bollettino n. 31/2021. L’Autorità ha ritenuto in particolare che l’ottemperanza delle altre società parti del procedimento I801A, con conseguente liberazione di capacità produttiva, non può esentare Radiotaxi 3570 dall’eseguire la diffida, dato che il provvedimento ha disposto che ciascuna società ponga fine all’infrazione, facendo venir meno il proprio contributo alla restrizione, mediante l’eliminazione di clausole contenenti vincoli non proporzionati imposti ai tassisti rispetto al fine di salvaguardia dello scopo mutualistico.

⁸ Cfr. paragrafo 19.

⁹ In base all’art. 5 “...*non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche, affini o concorrenti a quella della cooperativa. Non possono essere altresì soci (...) coloro che già usufruiscono del servizio di radiotaxi da parte di altri soggetti e chiunque abbia attività o interessi in contrasto con la cooperativa*”. In base all’art. 10 “*L’esclusione del socio può avvenire (...) per l’adozione di comportamenti che siano in contrasto o in concorrenza con le finalità e gli scopi della cooperativa*”. Inoltre, in base all’art. 4 “*I soci nell’avvalersi del servizio radio o di qualsiasi altro sistema di ricetrasmisione dati e informazioni predisposto dalla società cooperativa, potranno utilizzare esclusivamente microfoni, apparecchi radio, impianti di antenna e impianti di alimentazione privi di qualsiasi sistema di amplificazione e/o potenziamento, nonché conformi per tipo, potenza e ricezione alle caratteristiche fissate dalla società cooperativa con proprio regolamento interno*”; “*il consiglio di amministrazione, nel caso in cui, durante un controllo, (...) riscontrasse: (...) la presenza all’interno del veicolo, di un apparato veicolare di ricetrasmisione diverso da quello che risulti alla*

Regolamento interno di Radiotaxi 3570 negli artt. 3.1, 3.5 e 10 (cfr. paragrafo 39 del Provvedimento)¹⁰.

11. In data 16 settembre 2021 si è tenuta l'audizione di Radiotaxi 3570 con gli Uffici¹¹, ad esito della quale, in data 1° ottobre 2021, la società ha prodotto alcuni dati e informazioni volti a corroborare la propria posizione difensiva¹².

12. Nelle date del 22 settembre 2021 e 26 novembre 2021, Radiotaxi 3570 ha effettuato accesso agli atti del procedimento¹³.

13. In data 11 novembre 2021 l'Autorità ha trasmesso alla Parte la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (di seguito, anche CRI)¹⁴. In tale documento era espressa la valutazione degli Uffici in merito alle risultanze dell'attività procedimentale, rilevando che nessuna idonea misura volta ad ottemperare fosse stata posta in essere dalla Parte e che anche la non applicazione delle clausole di non concorrenza rappresentasse una violazione del provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, perpetuando l'accertata situazione anticoncorrenziale. Nella CRI si evidenziava, inoltre, che l'istanza della Parte di svolgere una nuova indagine istruttoria per accertare il permanere della restrizione concorrenziale fosse destituita di fondamento in quanto i fatti modificativi della realtà del mercato rappresentati dalla Parte non risultano in ogni caso esentare quest'ultima dal porre in essere iniziative volte a dare seguito alla diffida.

14. Radiotaxi 3570 ha presentato una memoria conclusiva in data 10 dicembre 2021¹⁵. Radiotaxi 3570 è stata sentita in audizione finale davanti al Collegio in data 14 dicembre 2021¹⁶.

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

15. Radiotaxi 3570 non ha formulato alcuna proposta, né ha posto in essere alcuna misura volta ad eliminare le clausole di non concorrenza ovvero a ridurne la portata tramite una liberazione parziale di capacità produttiva a favore delle piattaforme concorrenti.

16. Nel corso dell'istruttoria i rappresentanti della Parte hanno invece insistito nel rilevare che l'ottemperanza alla diffida sarebbe allo stato priva di fondamento giuridico, in quanto l'effetto

società (...) ha l'obbligo di decretare con effetto immediato la sospensione del socio dal servizio radiotaxi avviando (...) il relativo procedimento disciplinare che prevede l'applicazione della sanzione della sospensione dal servizio radiotaxi per un periodo massimo di diciotto mesi".

¹⁰ "I soci per usufruire del servizio radiotaxi potranno avvalersi ed installare esclusivamente gli apparati radio di loro proprietà o detenuti in leasing o in locazione, corrispondenti ai modelli e alle caratteristiche tecniche indicate dalla cooperativa o dalla medesima autorizzati, provati e omologati con relativo verbale. E' esclusa la possibilità di montare sull'autovettura adibita a taxi qualsivoglia altra apparecchiatura radiotrasmittente, anche di tipo semplicemente amatoriale" (art. 3.1 Reg.); "Le violazioni del presente articolo 3 comporteranno l'applicazione (...) delle seguenti sanzioni: per il comma 1 la sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 15 ad un massimo di mesi 18. (...)" (art. 3.5 Reg.). "L'esclusione del socio può avvenire (...) per l'adozione di comportamenti che siano in contrasto o in concorrenza con le finalità e gli scopi della cooperativa" (art. 10).

¹¹ Cfr. doc. 13.

¹² Cfr. doc. 14.

¹³ Cfr. docc. 12 e 21.

¹⁴ Cfr. doc. 16.1.

¹⁵ Cfr. doc. 23.

¹⁶ Cfr. doc. 27.

cumulativo di blocco censurato dal Provvedimento¹⁷ oggi non esisterebbe più o dovrebbe quantomeno essere verificato tramite una nuova indagine istruttoria, essendo i dati di mercato del 2017 (su cui tale effetto di blocco era stato calcolato e accertato) ormai “storici” e superati dai mutamenti nel frattempo intervenuti.

17. A riguardo, la Parte ha rappresentato innanzitutto che la quota di blocco - che nel Provvedimento era pari al 60-75% - attualmente non supererebbe il [40-45%] in quanto: da un lato, il numero delle licenze taxi (pari a 7.836) nel Comune di Roma è aumentato rispetto al totale delle licenze considerate nel Provvedimento (pari a 7.690); dall'altro, Pronto Taxi 6645 e Samarcanda hanno spontaneamente deciso di ottemperare alla diffida nel più ampio modo possibile, liberando interamente i rispettivi tassisti, e ciò ha determinato che una quota pari a [1.400-1.500] tassisti a oggi non può essere computata nella quota di blocco di tassisti vincolati dalle clausole di non concorrenza.

18. Inoltre, Free Now (già Mytaxi) sarebbe cresciuta significativamente, avendo aumentato del 300% i propri ricavi negli ultimi tre anni¹⁸ e disponendo oggi di circa [2.900-3.000] tassisti aderenti nel Comune di Roma¹⁹: sulla base di tali dati, il fabbisogno di tassisti per Mytaxi, come risultante dal Provvedimento, ad oggi sarebbe pienamente soddisfatto dall'aumento del numero dei tassisti contendibili e dalla connessa liberazione di capacità produttiva sul mercato²⁰. Peraltro, il crescente potere di mercato di Mytaxi sarebbe provato dal fatto che ha aumentato la commissione percentuale imposta ai tassisti su ogni corsa assegnata dal 7% al 10%.

19. Infine, nuovi *competitor* (Ubertaxi, Taxi web, appTaxi e Wetaxi) avrebbero fatto ingresso nel mercato romano.

20. Pertanto, la pretesa ottemperanza alla diffida sarebbe priva di fondamento giuridico, oltre che in contrasto con il c.d. *effetto utile* della diffida stessa, essendo venuta meno in radice – per effetto dei descritti fatti – la restrizione concorrenziale accertata nel Provvedimento²¹.

21. Eventuali misure di ottemperanza tramite una cessione parziale di capacità produttiva da parte di Radiotaxi 3570, oltre a risultare difficili da elaborare data l'emergenza Covid-19²², presupporrebbero comunque un *approfondimento istruttorio*, finalizzato ad aggiornare i dati di

¹⁷ La fattispecie è stata qualificata come una restrizione “per effetto”, nel senso che “*produce l'effetto di ostacolare o precludere l'accesso al mercato rilevante di imprese concorrenti e in particolare del nuovo operatore Mytaxi, determinando un effetto cumulativo di blocco*” (cfr. par. 223 Provvedimento).

¹⁸ Come emerge dai bilanci 2017-2019.

¹⁹ Come risulterebbe da un documento informativo di Free Now inviato al Comune di Roma con il quale la società, nel dare conto del progressivo aumento della domanda di corse taxi attraverso l'*app* Free Now nel periodo maggio-settembre 2021 e del numero dei tassisti *partner*, chiede al Comune di aumentare, rispetto all'attuale programmazione dei turni, ridotta a causa della pandemia, la percentuale di taxi operativi (Cfr. doc. 27, verbale di audizione finale, all. 3).

²⁰ Cfr. tabella 4 del provvedimento n. 27244/2018, dalla quale, a dimostrazione dell'effetto di *foreclosure*, nel 2018 risultava che i fabbisogni stimati di Mytaxi (in alcune delle tre distinte ipotesi di domanda inevasa) non potevano essere soddisfatti dai tassisti all'epoca contendibili.

²¹ Peraltro, tale considerazione non sarebbe smentita dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7991 del 14 dicembre 2020, che è ancorata alla statuizione di illegittimità delle clausole derivante dall'effetto cumulativo di blocco esistente nel 2018 (dati 2017) e non tiene conto delle mutate condizioni di fatto del mercato che nei fatti, come detto, hanno determinato il venir meno della restrizione concorrenziale.

²² Infatti, i parametri di riferimento attuali non rispondono più alla struttura di mercato in essere fino al 2019, essendo la domanda di corse taxi diminuita significativamente e, di conseguenza, i turni ridotti.

mercato²³ e conseguentemente ad accertare la persistenza della restrizione nel mercato stesso. Pertanto, Radiotaxi 3570 ha eccepito un difetto di istruttoria e ha chiesto all’Autorità di disporre un riesame delle circostanze di fatto e di diritto alla base della diffida e del presente procedimento.

22. Ancora, la Parte ha evidenziato che le clausole di non concorrenza non sono state applicate. A dire della società, la non applicazione delle clausole integrerebbe una modalità di ottemperanza coerente con quanto stabilito sul punto dalla sentenza del TAR Lazio n. 11169 del 19 ottobre 2016, relativa al caso I748B, *Condotte restrittive del CNF-inottemperanza*, secondo cui non sarebbe sempre necessaria una revoca espressa dell’atto²⁴.

23. Infine, secondo Radiotaxi 3570, l’intervento dell’Autorità che esigesse la liberazione di ulteriori risorse su un mercato, come quello in esame, in cui sarebbe venuta meno la restrizione concorrenziale, andrebbe ben al di là delle sue competenze relative all’enforcement *antitrust*, traducendosi in un intervento di natura regolatoria.

V. VALUTAZIONI

24. Il procedimento I801AA è stato avviato ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 287/90 per contestare a Radiotaxi 3570 l’inottemperanza alla diffida emanata ai sensi dell’art. 15, comma 1, con il provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7991 del 14 dicembre 2020, con cui - accertata l’illiceità concorrenziale della condotta posta in essere da Radiotaxi 3570, consistente nella previsione, nello Statuto e nel Regolamento, di clausole di non concorrenza che vietano ai tassisti aderenti di utilizzare altri sistemi di smistamento di corse in concorrenza con quello della società - si ordinava a Radiotaxi 3570 di porre fine al comportamento distorsivo della concorrenza e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quello oggetto dell’infrazione accertata. In tale ottica, si prescriveva la trasmissione di una relazione scritta da parte di Radiotaxi 3570 all’Autorità, entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, al fine di dare conto delle iniziative volte ad ottemperare a quanto disposto²⁵.

25. L’oggetto della diffida consiste dunque nell’eliminare le clausole di non concorrenza ovvero nel ridurre la portata tramite una liberazione parziale di capacità produttiva a favore delle piattaforme concorrenti, come risulta chiaramente dalla motivazione del provvedimento stesso: *“gli obblighi di non concorrenza non devono estendersi a tutta la capacità produttiva (in termini di corse) dei tassisti vincolati ai radiotaxi, ma devono lasciare liberi i tassisti di utilizzarne una quota a favore delle*

²³ In particolare, acquisendo: (i) i dati aggiornati delle risorse taxi disponibili nel Comune di Roma; (ii) i dati aggiornati relativi al numero di tassisti aderenti a Free Now, con indicazione del tasso di chiamate inevase, unitamente ai documenti presentati da FreeNow al Comune di Roma per richiedere la modifica delle turnazioni dei tassisti; (iii) ogni altra evidenza relativa all’ingresso di nuovi operatori sul mercato, quali ad esempio WeTaxi ed altre piattaforme di intermediazione.

²⁴ Cfr. sentenza del TAR Lazio n. 11169/2016 secondo cui in particolare: *“la conservazione in vita di un atto di un’associazione con contenuto anticoncorrenziale non integra, a differenza della sua adozione, un comportamento rilevante ai fini antitrust, atteso che il disvalore della condotta si concentra nella mera volizione, che rileva quale illecito istantaneo, senza che la permanenza degli effetti di divieto possa essere ricondotta ad un effetto permanente del medesimo illecito”*. Detta sentenza è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2764 del 30 aprile 2020.

²⁵ Termine, questo, decorrente dalla pubblicazione della citata sentenza del Consiglio di Stato del 14 dicembre 2020.

*piattaforme aperte. Il vincolo di non concorrenza, infatti, non può andare al di là di quanto necessario a garantire il corretto funzionamento delle cooperative*²⁶.

26. Al riguardo, le risultanze istruttorie mostrano che Radiotaxi 3570 non ha ottemperato a quanto prescritto dal Provvedimento. Infatti, né prima dell'avvio del procedimento di inottemperanza²⁷, né durante il suo svolgimento, Radiotaxi 3570 ha formulato alcuna proposta o ha posto in essere alcun comportamento idoneo a tal fine, ma si è limitata ad attuare una misura provvisoria consistente nel non applicare allo stato le clausole di non concorrenza (peraltro, in assenza di alcuna delibera sociale o comunicazione ai tassisti aderenti).

27. Quanto alla specifica censura sollevata da Radiotaxi 3570 in ordine alle lacune istruttorie che avrebbero reso necessario un approfondimento istruttorio sulla persistenza della restrizione concorrenziale nel mercato in esame, si osserva che essa risulta del tutto inconferente in quanto ciò che rileva ai fini della valutazione in questa sede operata è l'accertamento della mancata esecuzione da parte di Radiotaxi 3570 della diffida contenuta nel Provvedimento. L'ottemperanza di Pronto Taxi 6645 e di Samarcanda, con conseguente liberazione di capacità, non esenta difatti Radiotaxi 3570 dall'eseguire la diffida, il cui oggetto consiste nell'eliminazione di clausole contenenti vincoli non proporzionati imposti ai tassisti rispetto al fine di salvaguardia dello scopo mutualistico, come l'istruttoria condotta nell'ambito del procedimento conclusosi con il Provvedimento ha permesso di verificare. Peraltro, a voler seguire la tesi sostenuta dalla Parte, si giungerebbe alla irragionevole conseguenza che i soggetti destinatari della diffida sarebbero incentivati a non ottemperarvi, ovvero ad attendere l'adozione di iniziative da parte degli altri soggetti parimenti destinatari del medesimo provvedimento.

Nel caso di specie, detti vincoli non proporzionati continuano, allo stato, ad essere imposti ai tassisti aderenti a Radiotaxi 3570, dato che la Società non ha posto in essere alcuna misura idonea ad eliminarli.

28. Più in particolare, si rileva come, a causa dell'inottemperanza della Parte, non si sia realizzato per i suddetti tassisti l'effetto utile della diffida, consistente, ai fini del ripristino di un corretto confronto concorrenziale, nella possibilità di impiegare la loro capacità produttiva inutilizzata usando altre piattaforme di intermediazione. Infatti, come accertato dal Provvedimento, i tassisti che utilizzano *app* come FreeNow (già Mytaxi) acquisiscono corse aggiuntive che non sarebbero altrimenti effettuate²⁸.

²⁶ Cfr. paragrafo 276 del provvedimento n. 27244/18. Vedi anche paragrafi 243 e 285. In senso confermativo cfr. la citata sentenza n. 7991/20 del Consiglio di Stato, secondo cui: "(...) è possibile evidenziare come l'intervento dell'Autorità sia caratterizzato dal pieno rispetto della disciplina e dei principi antitrust, essendo stata accertata l'illiceità (...) della natura assoluta della clausola di non concorrenza, che ha impedito ai tassisti di destinare in favore di altri operatori -in concorrenza con le parti del procedimento- la quota di capacità produttiva non necessaria ai radiotaxi di appartenenza per lo svolgimento dell'attività di intermediazione" (par. 8.21); "Pertanto, una volta accertata l'illiceità di clausole di non concorrenza a portata assoluta, spetterà ai radiotaxi definire, alla stregua di quanto prescritto nel provvedimento da eseguire, quale sia la quota di capacità produttiva effettivamente necessaria per consentire la realizzazione dei legittimi obiettivi di tutela sottesi alla clausola di non concorrenza -e, di contro, quale sia la quota suscettibile di essere impiegata dai tassisti in favore di altre piattaforme di intermediazione-, definendo, al riguardo, altresì le modalità attraverso cui siffatta quota deve essere espressa" (par. 8.21).

²⁷ Ciò, nonostante il 9 aprile 2021 la stessa Radiotaxi 3570 avesse chiesto una proroga del termine per ottemperare "al fine di consentire la valutazione e presentazione delle misure idonee all'ottemperanza da parte del CdA ...".

²⁸ La trasformazione delle clausole di esclusiva assoluta in esclusiva relativa, come imposto con il Provvedimento, consentirebbe ai tassisti vincolati di acquistare i servizi di intermediazione da piattaforme in concorrenza con quella di appartenenza, limitatamente alla quota di capacità produttiva individuale non necessaria ai radiotaxi di adesione. "Per

29. La circostanza poi che Mytaxi abbia aumentato la propria commissione dal 7% al 10% e i tassisti continuino a utilizzare la sua piattaforma di intermediazione dimostra a maggior ragione che l'app FreeNow (già Mytaxi) viene utilizzata solo quando il tassista è "libero", essendo altrimenti sempre più conveniente usufruire dei servizi di Radiotaxi 3570.

30. Anche il richiamo operato da Radiotaxi 3570 alla sentenza del TAR Lazio relativa al caso CNF, al fine di sostenere l'idoneità della misura della mera non applicazione delle clausole ai fini dell'ottemperanza, non è conferente tenuto conto della non identità dell'illecito accertato rispetto al precedente invocato e posto che la diffida contenuta nel Provvedimento, confermato dal Consiglio di Stato, imponeva alla Parte l'obbligo di porre fine all'infrazione e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi, eliminando clausole anticoncorrenziali o riducendone la portata²⁹. Anche se Radiotaxi 3570 non ha applicato le clausole, non escludendo tassisti che abbiano utilizzato anche l'app FreeNow (già Mytaxi), le clausole continuano a produrre effetti anticoncorrenziali poiché volte ad impedire, in modo non necessario e sproporzionato, ai tassisti di utilizzare anche le altre piattaforme di intermediazione e in particolare Mytaxi, e quindi ad ostacolarne l'ingresso, limitando così la concorrenza.

31. Infine, diversamente da quanto sostiene Radiotaxi 3570, è da escludere che l'intervento dell'Autorità nel caso in questione avrebbe natura regolatoria, considerato che la diffida in esame si limita al consueto ordine di cessazione di un illecito *antitrust* che doverosamente accompagna l'accertamento delle condotte illecite *antitrust*³⁰, ordine che è rimasto ineseguito.

VI. LA SANZIONE

32. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, legge n. 287/90 in caso di inottemperanza alla diffida di cui all'articolo 15, comma 1, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato, ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione prevista dall'articolo 15, comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata.

33. Considerato che l'Autorità non ha applicato sanzioni a Radiotaxi 3570 per l'infrazione accertata nel provvedimento n. 27244/2018, nel caso di specie si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato della società.

34. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 31 della legge n.

l'effetto: - da un lato, si assicurerebbe, (...) il ripristino del gioco concorrenziale sul mercato rilevante, consentendosi anche ad altre piattaforme di intermediazione di avvalersi di una quota della capacità produttiva espressa dai tassisti vincolati; con benefici sia per i tassisti stessi (posti in condizione di ottimizzare la propria capacità produttiva, aumentando il numero di corse e, quindi, i ricavi conseguibili dalla propria attività economica, oltre che di usufruire della concorrenza tra piattaforme di intermediazione, per ottenere condizioni negoziali di maggiore favore), sia per gli utenti finali del servizio taxi (che, per effetto dell'ottimizzazione della capacità produttiva di tassisti, registrerebbero una riduzione dei tempi di attesa e, quindi, del costo della corsa, venendo il tassametro, di regola, attivato con il ricevimento della richiesta del servizio taxi, oltre che miglioramenti del servizio in ragione della concorrenza tra le piattaforme di intermediazione); - dall'altro, non si impedirebbe al radiotaxi di continuare a svolgere l'attività di intermediazione secondo il proprio modello di business che, come osservato, non ha richiesto nel periodo preso in esame dall'Autorità un utilizzo dell'intera capacità produttiva esprimibile da ciascun tassista aderente" (cfr. par. 8.20 sentenza n. 7991/2020, cit.).

²⁹ Cfr. in tal senso provvedimento n. 29830 del 21 settembre 2021, *Servizi di prenotazione del trasporto taxi - Milano - Inottemperanza*, in Boll. n. 40/2021.

³⁰ La repressione delle intese verticali restrittive della concorrenza costituisce una competenza tipicamente antitrust, come tale attribuita dall'art. 101 TFUE alla Commissione europea e alle autorità nazionali di concorrenza.

287/90: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

35. Quanto alla gravità dell'infrazione, si deve tenere in considerazione che - diversamente da precedenti in cui la parte ha posto in essere misure volte ad ottemperare al provvedimento nel corso del procedimento di inottemperanza³¹ - nel caso di specie non vi è stato alcun adeguamento da parte di Radiotaxi 3570 alla delibera dell'Autorità n. 27244/2018, che aveva diffidato la Parte ad eliminare o modificare, riducendone la portata, le clausole statutarie e regolamentari di non concorrenza. La suddetta condotta finalizzata all'ottemperanza avrebbe potuto essere agevolmente tenuta dalla Parte, come altresì dimostrato dall'avvenuta ottemperanza delle altre società di radiotaxi destinatarie del provvedimento n. 27244/2018.

36. Pertanto, nel caso di specie, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria che viene quantificata, in ragione degli elementi sopra esposti, in 210.000 euro³².

37. Inoltre, è fatto notorio, risultante anche dagli atti istruttori, che da marzo 2020 l'emergenza pandemica da Covid-19, ancora in corso, ha determinato una forte crisi del settore, con un drastico crollo della domanda di taxi a livello nazionale, e anche a livello locale romano³³. Per tale ragione, l'Autorità ritiene di ridurre l'importo finale della sanzione a 21.000 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

RITENUTO, alla luce delle risultanze istruttorie, che Radiotaxi 3570 non ha adottato alcuna idonea misura di ottemperanza al provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018 e che anche la mera non applicazione delle clausole di non concorrenza rappresenta una violazione del provvedimento stesso, avendo perpetuato l'accertata situazione anticoncorrenziale;

DELIBERA

a) che il comportamento di Radiotaxi 3570 Società Cooperativa, consistente nel non aver adottato alcuna misura volta ad eliminare o ridurre la portata delle clausole di non concorrenza, nonché nella mera non applicazione delle suddette clausole, integra inottemperanza al provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, in violazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 287/90;

³¹ Cfr. caso I801BB, *Servizi di prenotazione del trasporto taxi - Milano - Inottemperanza*, in Boll. N. 40/2021. All'uopo, si osserva che il relativo provvedimento non è stato impugnato ed è quindi divenuto definitivo.

³² La suddetta sanzione è sempre ampiamente inferiore al 10% del fatturato, sia considerando il fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di chiusura del procedimento I801A (fatturato totale e fatturato rilevante 2017, pari rispettivamente a [1-10 milioni di] euro e a [1-10 milioni di] euro) sia considerando il fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di contestazione dell'inottemperanza (fatturato totale e fatturato rilevante 2020, pari rispettivamente a [1-10 milioni di] euro e a [1-10 milioni di] euro).

³³ Cfr. tra gli altri, https://www.ilsole24ore.com/art/treni-aerei-taxi-bus-e-metro-coronavirus-affossa-trasporti-ACbkKjMB?refresh_ce=1; https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/20_ottobre_29/covid-viaggio-crisi-tassisti-questa-mazzata-finale-49afc9be-19c3-11eb-bdd5-3ce4cb03ccdf.shtml; v. anche le iniziative del Comune di Roma a sostegno della categoria che hanno avuto ampia eco nei *media* (come la delibera buoni viaggio taxi); cfr. anche docc. 3 e 13: a riguardo la Parte evidenzia che in particolare i parametri di riferimento attuali relativi all'ammontare delle domande di servizio taxi e delle corse inevase non rispondono più al dato strutturale in essere fino al 2019.

b) di irrogare a Radiotaxi 3570 Società Cooperativa, per tale comportamento e per quanto esposto in motivazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di 21.000 € (ventunomila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
